

RISPOSTE A QUESITI PROCEDURA RISTRETTA LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI "CASA DEL LUPO" SITO IN PORCARI (LU) – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

1) Una ditta chiede:

Con riferimento al requisito premiale P2 (cifra d'affari ottenuta con lavori connessi con l'oggetto della Gara, svolti mediante attività diretta ed indiretta nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando ossia 2012-2016) il bando richiede che detto requisito sia dimostrato attraverso "...contratti e fatture dell'ultimo quinquennio...".

Si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler precisare se detta modalità di comprova si riferisca a tutti i lavori eseguiti dal concorrente (pubblici e privati) o se - in caso di lavori eseguiti per conto di committenti pubblici in ambito Soa - la cifra d'affari possa essere dimostrata anche attraverso la sola consegna di Certificati di Esecuzione Lavori rilasciati dalla Stazione Appaltante e regolarmente depositati al Casellario istituito presso ANAC.

1) Risposta:

Con riferimento al quesito di cui sopra si precisa che, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito "P2" (cifra d'affari ottenuta con lavori connessi con l'oggetto della Gara, svolti mediante attività diretta ed indiretta nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando ossia 2012-2016), dovrà essere prodotta documentazione dalla quale possa desumersi univocamente la cifra d'affari relativa ai lavori specifici richiesti.

A corredo della autocertificazione del volume d'affari, "in caso di lavori eseguiti per conto di committenti pubblici in ambito Soa", l'importo della cifra di affari potrà essere dimostrato anche attraverso i Certificati di Esecuzione Lavori; i certificati di Esecuzione dei Lavori, in questo caso, dovranno essere stati rilasciati all'esecutore dai soggetti aggiudicatori pubblici e privati di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del DPR 207/2010 (ovvero soggetti tenuti all'applicazione del Codice) e trasmessi a cura degli stessi soggetti all'Osservatorio dell'Autorità.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. b) e dell'art. 83 del DPR 207/2010, la cifra d'affari dichiarata può riguardare anche attività svolte in favore di committenti non tenuti all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, ma in questo caso non può essere comprovata con i Certificati di Esecuzione Lavori, ma solo attraverso le fatture ed i contratti stipulati con i committenti.

2) Una ditta chiede:

Con riferimento alla procedura in oggetto, premesso che il disciplinare di gara prevede:

- che requisito premiale è l'aver ottenuto una cifra di affari con lavorazioni svolte nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2012-2016);
- che tale requisito premiale è soddisfatto con lavori specifici che rientrano esclusivamente nei CPV all'uopo esplicitati

Si chiede se tale requisito sia soddisfatto dall'aver svolto lavori, i cui bandi/contratti non indicano esplicitamente il CPV di appartenenza ma il cui oggetto dei lavori rientra nella definizione dei suddetti CPV riportata dal Vocabolario Comune degli Appalti Pubblici e da Voi richiamata per ogni codice.

2) Risposta: In merito al quesito di cui sopra si precisa che nell'ipotesi in cui né la documentazione di gara, né i contratti, indichino i CPV si procederà con la verifica dell'oggetto contrattuale al fine di appurare se il medesimo possa rientrare tra quelli indicati nel disciplinare di gara. In tal caso sarà onere dell'operatore economico produrre idonei mezzi di prova al fine di consentire di procedere "in concreto" alla verifica di cui sopra.

3) Una ditta chiede:

Con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto chiediamo di fornirci i seguenti chiarimenti:

1) Le categorie scorporabili OG1, OS30 e OS21 possono essere subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni e, ai fini della partecipazione alla gara, ricomprese nella classifica in possesso dall'impresa singola partecipante per la categoria prevalente (i.e. cat OS22 classifica VIII)?

2) Con riferimento al requisito premiale "Esecuzione negli ultimi 10 anni di almeno un impianto..." e mezzi di prova "... il lavoro dovrà essere stato eseguito in misura non inferiore al 40% dell'importo lavori dell'opera...", come mezzo di prova è possibile utilizzare n. 3 certificati di esecuzione lavori distinti (la somma degli importi rispetta il requisito del 40% importo lavori opera), aventi ad oggetto lo stesso impianto (quindi stessa potenzialità in AE), stesso ente appaltante, ed aventi un unico certificato di collaudo tecnico-amministrativo poiché uno il completamento dell'altro?

3) Risposta: con riferimento al quesito di cui al punto 1 si precisa che come previsto nel disciplinare di gara, il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici dell'importo dei lavori contrattualizzati. Si precisa inoltre che la categoria OS30 rientra nel novero delle c.d. S.I.O.S. e come tale oggetto della disciplina specifica di cui al DM n. 248/2016.

Con riferimento al quesito di cui al punto 2, si precisa che il lavoro, ancorché in via frazionata, dovrà essere stato eseguito in misura non inferiore al 40% dell'importo lavori dell'opera.

4) Una ditta chiede:

Con riferimento alla categoria scorporabile OS30 indicata nel bando, è sufficiente essere in possesso della classifica III-bis?

La normativa vigente recita che gli operatori economici sono abilitati a partecipare nei limiti della propria qualifica incrementata di un quinto (c.d. incremento premiante).

4) Risposta: In merito al quesito di cui sopra si evidenzia che, ai sensi del disciplinare di gara, gli operatori economici devono produrre attestazione SOA relativa alle categorie ivi previste; al contempo si ricorda, altresì, che la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla procedura di gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le limitazioni di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (c.d. Regolamento Appalti), applicabile in via transitoria in ragione delle previsioni di cui all'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

In proposito, si fa inoltre presente che, **per mero errore materiale, alla Tabella 1 del punto 1.4 del disciplinare, sono stati erroneamente riportati gli importi delle categorie al netto dei costi della sicurezza.**

Si è quindi resa necessaria una rettifica, nella forma dell'Errata Corrige alla citata Tabella del Disciplinare di Gara, pubblicata in data odierna nella sezione "Gare" del sito di Aquapur s.p.a, dal seguente contenuto:

Ricordando che fanno comunque fede le categorie e classifiche richieste al punto 12.6 del disciplinare originariamente pubblicato, si riporta di seguito la Tabella 1 con gli importi corretti:

- 1.1. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 16.998.961,46 (euro sedicimilioninovecentonovantottomila novecentosessantuno/46), di cui € 584.560,06 (euro cinquecentoottantaquattromila cinquecentosessanta/06), quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- 1.2. L'importo a base di gara, IVA e costi per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad € 16.414.401,40 (euro sedicimilioni quattrocentoquattordicimila quattrocentouno/40).

1.3. Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi i costi per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:

Tabella 1

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica			IMPORTO	PERCENTUALE	QUALIFICA OBBLIGATORIA	SUBAPPALTO	AVVALIMENTO
Prevalente	OS22	VII	€ 12.520.457,34	73,65%	AMMESSO	SI	AMMESSO
Scorporabile	OG1	III-bis	€ 1.758.804,74	10,35%	AMMESSO	SI	AMMESSO
Scorporabile	OS30	IV	€ 1.827.694,39	10,75%	AMMESSO	SI	NON AMMESSO
Scorporabile	OS21	III	€ 892.004,99	5,25%	AMMESSO	SI	AMMESSO
Totale			€ 16.998.961,46	100,00%			

5) Una ditta chiede:

[...] siamo una ditta in possesso del certificato SOA in qualifica OS30 III-BIS e anche OG11 V possiamo partecipare in ATI ricoprendo la categoria OS30 con la OG11 come da art. 79 comma 16 DPR 207/2010?

5) Risposta: In merito al quesito di cui sopra si evidenzia che ai sensi del disciplinare di gara gli operatori economici devono produrre attestazione SOA relativa alle categorie ivi previste. Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in ragione delle previsioni di cui all'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

6) Una ditta chiede:

riscontriamo la Vs. del 28/11 u.s. e con la presente chiediamo di specificare se le categorie OG1 e OS21 indicate nel disciplinare, siano interamente SUBAPPALTABILI ad impresa in possesso delle relative qualificazioni. Vale a dire, se l'impresa partecipante non è in possesso di qualificazione per le categorie OG1 e OS21, può dichiarare di subappaltarle ad impresa in possesso delle relative qualificazioni non costituendo ATI?

In accordo alla Delibera AVCP n. 398 del 12/4/2017, sembra che il divieto di subappalto si applichi solo alle SIOS di importo superiore al 10% dell'importo a base di gara. Pertanto, relativamente alla gara di che trattasi, tale divieto opererebbe solo per la categoria OS30.

6) Risposta: In relazione al quesito di cui sopra si ribadisce che sulla scorta di quanto previsto dal disciplinare di gara, il subappalto è ammesso, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, per una quota non superiore al 30% in termini economici dell'importo dei lavori contrattualizzati. Con riferimento alla Delibera citata, si segnala che essa fa riferimento alle c.d. SIOS, limitandosi all'analisi delle implicazioni scaturenti dall'applicazione dell'art. 105, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il cui rispetto assume carattere imperativo.

7) Una ditta chiede:

Con riferimento all'art. 92 comma 5 del d.p.r. 207/2010 siamo a chiedere conferma che sia possibile avvalersi dell'istituto della cooptazione per la categoria prevalente OS22.

7) Risposta: Per quanto concerne la cooptazione, si rimanda all'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (applicabile in via transitoria in ragione delle previsioni di cui all'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016), che

recita: "Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati".

In proposito, si ritiene utile ricordare che la cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori per cui è cooptato nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA. Tale soggetto, pertanto, non può acquistare lo status di concorrente, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto e non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, e pertanto non può prestare garanzie né subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

Si fa presente che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del seggio di gara.